



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ufficio del Segretario Comunale

Piazza A. Gadani, 2 – 40050 Castello d'Argile (BO) - Tel: 051/6868811 – Fax: 051/6868810

www.comune.castello-d-argile.bo.it pec: comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it e-mail: v.errico@renogalliera.it

Prot. n. 2017/0011759

Del 20/12/2017

Ai Responsabili di Area:

- Sandra Galli
- Cinzia Bovina
- Cristina Baccilieri

E p .c. Al Sig. Sindaco

L L . I I

OGGETTO: LEGGE 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.”. Comunicazione.

Con la presente comunico che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, la legge 30 novembre 2017, n.179 recante: “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

La legge n. 179 del 30 novembre 2017, entrerà in vigore dal 29 dicembre 2017.

Con la legge n. 179 del 2017 è stato riscritto l’articolo 54 – bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il primo comma del citato articolo stabilisce, tra l’altro, che: “ Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (A N A C), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.”

L’eventuale adozione di tale misure ritorsive verrà comunicata all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’Amministrazione.

L’ A N A C, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il comma 9 del riformulato articolo 54 – bis del Decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce che le tutele a beneficio del denunciante non sono garantite “nei casi in cui sia accertata, anche con

sentenza di primo grado “la responsabilità penale del medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.

In sintesi: le tutele a beneficio del segnalante vengono meno a seguito del pronunciamento, anche se non definitivo, di un giudice. La decisione del giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola “responsabilità civile” del denunciante per dolo o colpa grave.

Si segnala che la nuova riformulazione dell’articolo 54- bis ha ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela , infatti la stessa si applica:

- ai dipendenti pubblici;
- ai dipendenti di enti pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- ai lavoratori ed ai collaboratori delle “imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.”

La denuncia prodotta dal segnalante è sottratta all’accesso “documentale” di cui alla legge n.241 del 1990 ed è esclusa dall’accesso “civico generalizzato” ex decreto legislativo n. 33 del 2013.

Quindi, è da escludersi che possa essere rivelata l’identità del segnalante. Tale identità nel procedimento penale è coperta da segreto ai sensi dell’articolo 329 del codice di procedura penale ed analogamente, nel processo contabile rimane segreta sino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell’ipotesi di procedimento disciplinare, attivato dall’Amministrazione contro il denunciato, l’identità del segnalante non potrà essere rivelata se la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa.

Viceversa, se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, “la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.”

Il comma 6 del nuovo articolo 54 – bis, prevede, inoltre, una serie di misure sanzionatorie di natura pecuniaria per la violazione del “whistleblowing”.

Infatti, qualora l’ ANAC accerti “misure discriminatorie” assunte nei confronti del denunciante da parte dell’Amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, provvederà a comminare nei confronti di colui che adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 ad un massimo di 30.000,00 euro.

Ed in ogni caso è in capo all’Amministrazione pubblica l’onere di dimostrare che le “misure discriminatorie o ritorsive” adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da “ragioni estranee”alla segnalazione stessa.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati nei confronti del segnalante sono viziati da nullità ed il segnalante licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel suo posto di lavoro.

Qualora, invece, “venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni”, oppure sia verificata l’adozione di procedure non conformi alle “linee guida” l’ANAC applicherà al “responsabile” una sanzione pecuniaria da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

Infine, nel caso in cui sia accertato il mancato svolgimento da parte del “responsabile” di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, sempre l’ANAC comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 50.000,00.

Altro elemento innovativo contenuto nel riformulato articolo 54 – bis è dato dall’individuazione del soggetto cui va inoltrata, prioritariamente, la segnalazione.

Infatti, rispetto al passato, il “nuovo” articolo 54 – bis stabilisce che la segnalazione dell’illecito possa essere inoltrata:

- in primo luogo, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- quindi, in alternativa, all’ANAC, all’autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti.

In attesa che l’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida in relazione alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, è necessario rifarsi alle vigenti “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illecite”, di cui alla Determina 28 aprile 2015, n. 6.

Si rammenta che ulteriori informazioni e la procedura e relativa modulistica per la presentazione e la gestione delle segnalazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente in: Amministrazione Trasparente /Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Segnalazione di illeciti (whistleblower).

Si raccomanda la massima diffusione della presente fra i dipendenti incardinati presso la propria area di competenza ed i collaboratori di questo Ente.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e ringrazio per la collaborazione.

Augurando buon lavoro.

Castello d’Argile, 20 dicembre 2017

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT)
Segretario Comunale
Errico Dott. Vincenzo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).